



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e infrastrutture energetiche

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto 2 marzo 2018 di promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della repubblica Italiana del 19 marzo 2018;

Visto in particolare l'articolo 6, comma 3 del Decreto 2 marzo 2018 che prevede che "il GSE stipula con i produttori di biometano avanzato contratti di ritiro e pagamento del biometano ritirato, avvalendosi di un contratto standard, approvato con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE) su proposta del GSE". Ed inoltre che "Il GSE stipula altresì con i soggetti obbligati contratti di cessione e pagamento dei certificati, avvalendosi di un contratto standard, approvato con decreto del direttore generale della DGSAIE su proposta del GSE. I predetti contratti standard assicurano che, in ogni caso, il pagamento ai produttori di biometano di quanto dovuto ai sensi del comma 1 avvenga a cura del GSE, successivamente all'incasso dei corrispettivi relativi al biometano avanzato ritirato ed ai relativi certificati.";

Visto in particolare l'articolo 7, comma 3 del Decreto 2 marzo 2018 che prevede che "Il GSE stipula con i soggetti obbligati contratti di cessione e pagamento dei certificati, avvalendosi di un contratto standard, approvato con decreto del direttore generale della DGSAIE su proposta del GSE. I predetti contratti standard assicurano che, in ogni caso, il pagamento ai produttori di biocarburante avanzato diverso dal biometano di quanto dovuto ai sensi del comma 1 avvenga, a cura del GSE, successivamente all'incasso dei corrispettivi dei relativi certificati. In ogni caso, dall'attuazione del presente articolo non possono derivare oneri a carico del GSE.";

Visto le proposte dei modelli di contratti standard predisposti dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 7, comma 3 e ricevute con prot. MiSE n. 11406 del 02/05/2018 e successivamente con prot. MiSE n.16419 del 25/06/2018;

DECRETA


Art. 1


1. I contratti standard predisposti dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 3 e riportati nell'allegato 1 sono approvati.




2. I contratti standard predisposti dal GSE ai sensi dell'articolo 7, comma 3 e riportati nell'allegato 2 sono approvati.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e su quello del GSE.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. *Gilberto D'Aluce*)

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke, positioned over the printed name of the General Director.



	<p align="center">CONTRATTO PER LA CESSIONE E IL PAGAMENTO DEI CERTIFICATI DI IMMISSIONE IN CONSUMO RELATIVI AL BIOMETANO AVANZATO E PER LA REGOLAZIONE DELLE DIFFERENZE</p>	<p>Codice Contratto [inserire cod. Contratto]</p>
<p align="center"><i>ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2 marzo 2018</i></p>		

<p>Con il presente Contratto</p>
<p>il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito “GSE”), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 05754381001, nella persona del proprio Rappresentante Legale Vinicio Mosè Vigilante, Direttore della Divisione Incentivi del GSE,</p>
<p>e</p>
<p>[Se persona fisica] il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza (provincia)], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale] (di seguito “Soggetto Obligato Aderente”),</p>
<p>[Se persona fisica nata all'estero] il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato in [inserire nazione di nascita], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], [inserire Stato di residenza], codice fiscale [inserire codice fiscale], (da inserire solo se titolare di partita IVA numerica) partita IVA [inserire partita IVA numerica], (di seguito “Soggetto Obligato Aderente”),</p>
<p>[Se persona fisica titolare di ditta individuale] il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], titolare di [inserire il nome della ditta], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della ditta], (di seguito “Soggetto Obligato Aderente”),</p>
<p>[Se persona fisica con partita iva ma senza indicazione di ditta individuale] il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza (provincia)], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], (di seguito “Soggetto Obligato Aderente”),</p>
<p>[Se persona giuridica] [inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede della società], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], (di seguito “Soggetto Obligato Aderente”) [Se persona giuridica estera] [inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [[inserire Paese, Città, indirizzo della sede], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], (di seguito “Soggetto Obligato Aderente”),</p>
<p>[Studio professionale nazionale/Rapp Legale nazionale] [inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva] rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire Comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], (di seguito “Soggetto Obligato Aderente”),</p>
<p>[Studio professionale nazionale/Rapp Legale estero] [inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a in [inserire Paese di nascita], il [inserire data di nascita], (di seguito “Soggetto Obligato Aderente”),</p>
<p>[Studio professionale estero/Rapp Legale nazionale]</p>

[inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire Paese, Città, indirizzo della sede dello studio], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire Comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita]; (di seguito "Soggetto Obligato Aderente"),

[Studio professionale estero/Rapp Legale estero]

[inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire Paese, Città, indirizzo della sede dello studio], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a in [inserire Paese di nascita], il [inserire data di nascita], (di seguito "Soggetto Obligato Aderente"),

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati la "Parte" o le "Parti".

premesse che

BPG/00/NEW

- il decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, di recepimento della Direttiva 2009/28/CE, all'art. 21 lettera b) stabilisce che il biometano immesso nella rete del gas naturale possa essere incentivato mediante il rilascio di Certificati di Immissione in Consumo (di seguito "CIC") ai fini dell'adempimento dell'obbligo;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "MISE") del 5 dicembre 2013 introduce le modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;
- il decreto del MiSE del 2 marzo 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 2018 (di seguito "Decreto") aggiorna le modalità di incentivazione del biometano prevedendo come unica destinazione l'immissione in consumo per i trasporti;
- il Decreto definisce rete del gas naturale tutte le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano, incluse in particolare le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi, altre reti di trasporto, i mezzi di trasporto del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido e i distributori di gas naturale liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato, compresi quelli non connessi alle reti con l'obbligo di connessione di terzi;
- il decreto del MiSE del 10 ottobre 2014 e s.m.i. aggiorna le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati;
- l'allegato A alla Deliberazione 46/2015/R/GAS e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) stabilisce le direttive per le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas naturale e fornisce disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi;
- la Deliberazione dell'ARERA 210/2015/R/gas e s.m.i. definisce le direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale;
- il "soggetto obbligato" è colui che immette in consumo per i trasporti benzina e/o gasolio e che è tenuto a rispettare l'obbligo di immettere in consumo una determinata quantità di biocarburanti, ai sensi del decreto del MiSE del 10 ottobre 2014 e s.m.i.;
- il "Soggetto Obligato Aderente" è colui che, in qualità di soggetto obbligato, non ha comunicato la propria volontà di non aderire al meccanismo previsto dall'art. 6 del Decreto con riferimento al biometano avanzato nei termini di cui all'art. 6, comma 8, del Decreto, pertanto è tenuto a stipulare il presente contratto (di seguito "Contratto") ai fini dell'adempimento dell'obbligo avanzato per il biometano, di cui al decreto del MiSE del 10 ottobre 2014;
- ai fini del presente Contratto per "Produttore" si intende il produttore di biometano avanzato che ha ottenuto la qualifica dal GSE per il proprio impianto di produzione;
- anche al fine di disciplinare e agevolare le attività dei soggetti obbligati aderenti in relazione all'attuazione del meccanismo previsto dall'art. 6 del Decreto, il GSE ha pubblicato, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) le "Procedure applicative - D.M. 02 marzo 2018" (di seguito, "Procedure");
- le stesse Procedure specificano le modalità di calcolo dell'obbligo espresso in CIC relativo ai biocarburanti diversi da quelli avanzati, che si applicano per i Soggetti Obbligati Aderenti;

- per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto, alle Deliberazioni ARERA in materia di biometano e loro s.m.i. e, ove applicabili, alle norme in materia di misura di quantità del gas naturale e del biometano, oltre all' ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile;
- trovano applicazione altresì eventuali disposizioni imposte dal quadro-normativo regolamentare di riferimento che integrano, modificano o derogano le clausole contenute nel presente Contratto;
- le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto;
- il Soggetto Obligato Aderente è consapevole che ogni dichiarazione resa nell'ambito del presente Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione è rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

stipulano quanto segue

Articolo 1 Oggetto del Contratto

1.1	L'adesione al presente Contratto e il rispetto degli obblighi da esso derivanti garantiscono, al Soggetto Obligato Aderente, il rispetto dell'obbligo per la quota minima di biometano avanzato di cui all'art.3 del decreto del MiSE del 10 ottobre 2014 (nel seguito "quota d'obbligo").	[BPG/01/NEW]
1.2	Il Soggetto Obligato Aderente, dovrà versare al GSE: (i) il controvalore dei CIC necessari all'assolvimento della propria quota d'obbligo e (ii) gli eventuali oneri derivanti dalla regolazione delle differenze tra i corrispettivi da versare ai Produttori per il ritiro fisico del biometano e i costi del contratto di trasporto dai punti di ritiro del biometano al punto di scambio virtuale (di seguito "PSV") e le entrate derivanti dalla vendita del biometano, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto, (di seguito "Differenze Negative" ovvero "Differenze Positive" a seconda dei casi).	

Articolo 2 Decorrenza e durata del Contratto

2.1	Il presente Contratto decorre dalla data di sua sottoscrizione sino al 31 dicembre 2027, fermo restando che il periodo di calcolo rilevante ai fini della quantificazione dell'obbligo del Soggetto Obligato Aderente e cessione dei CIC, come meglio specificato nelle Procedure, decorrerà dall'ultima tra (i) l'1 gennaio 2018 e (ii) l'1 gennaio dell'anno di prima immissione in consumo per i trasporti da parte del Soggetto Obligato Aderente di benzina e/o gasolio secondo quanto previsto dal decreto del MiSE del 10 ottobre 2014. Resta altresì inteso che, fermo comunque restando quanto previsto all'Articolo 1.2, la cessione dei CIC e il relativo pagamento così come la regolazione delle Differenze Negative ovvero Differenze Positive avverranno subordinatamente all'efficacia di almeno un contratto tra il GSE e un Produttore.	[BPG/02/NEW]
2.2	La validità del Contratto è tacitamente prorogata per il periodo che va dal 1 gennaio 2028 al 31 dicembre 2032, a meno di esplicita richiesta di non prorogare il Contratto da parte del Soggetto Obligato Aderente, mediante comunicazione scritta da far pervenire al GSE entro l'1 dicembre 2022 secondo le modalità che saranno comunicate dal GSE mediante il proprio sito internet.	

Articolo 3 Cessione dei Certificati di Immissione in Consumo

3.1	Il GSE cede i CIC al Soggetto Obligato Aderente secondo le modalità e le tempistiche definite dal GSE nelle proprie Procedure, sulla base della quota d'obbligo annuale relativa al biometano	[BPE/03/NEW]
-----	---	--------------

	<p>avanzato in proporzione e nei limiti della quota d'obbligo del Soggetto Obligato Aderente come stabilita dalla normativa citata in Premessa.</p> <p>Il Soggetto Obligato Aderente è consapevole che a seguito della cessione non avverrà alcun trasferimento materiale dei CIC, che, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, sono annullati dal GSE ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo del biometano avanzato.</p>	
--	---	--

Articolo 4 Regolazione delle differenze per il ritiro del biometano		
4.1	<p>Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto, le Differenze Negative ovvero le Differenze Positive, a seconda dei casi, sono poste a carico o restituite al Soggetto Obligato Aderente in proporzione alla quota d'obbligo dello stesso.</p>	[BPE/04/NEW]

Articolo 5 Fatturazione e pagamento		
5.1	<p>Il GSE fatturerà al Soggetto Obligato Aderente:</p> <p>(i) il controvalore dei CIC necessari all'assolvimento della propria quota d'obbligo, al prezzo stabilito dal Decreto o a quello applicabile ai sensi della normativa di volta in volta in vigore;</p> <p>(ii) le Differenze Negative.</p> <p>Il Soggetto Obligato Aderente fatturerà al GSE le eventuali Differenze Positive.</p>	[BPE/05/NE1]
5.2	<p>La fatturazione sarà effettuata sulla quota d'obbligo relativa agli anni precedenti, tenendo conto anche della stima della producibilità del biometano avanzato, salvo conguaglio a seguito della determinazione della quota d'obbligo effettiva, del numero di CIC effettivamente ritirati, anche a consuntivo, e sulle eventuali Differenze Negative.</p> <p>La regolazione degli importi fatturati, e dei successivi conguagli, sarà effettuata sulla base delle tempistiche e delle modalità definite nelle Procedure pubblicate dal GSE.</p> <p>Il conguaglio potrà avvenire anche successivamente alla data di scadenza del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi di rettifiche delle misure del biometano prodotto, della quantità massima annua incentivabile o del ricalcolo della quota d'obbligo del Soggetto Obligato Aderente.</p> <p>Qualora in sede di conguaglio gli importi fatturati e trattenuti dal GSE risultassero superiori al valore dei CIC effettivamente ritirati, l'eccedenza verrà compensata sulle quote fatturate nell'anno successivo, al netto di eventuali proventi finanziari che non saranno esigibili da parte del Soggetto Obligato Aderente.</p>	
5.3	<p>Qualora dal calcolo della posizione finanziaria netta di cui all'Articolo 5.2, il GSE dovesse risultare parte creditrice, il Soggetto Obligato Aderente sarà tenuto a pagare al GSE il saldo mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal GSE.</p> <p>Qualora dal calcolo della posizione finanziaria netta di cui all'Articolo 5.2, il Soggetto Obligato Aderente dovesse risultare parte creditrice, il relativo importo dovuto dal GSE sarà detratto dai successivi oneri che matureranno in capo al Soggetto Obligato Aderente per un massimo di 12 (dodici) mesi, fermo restando che ove, scaduto tale periodo, il Soggetto Obligato Aderente non avrà maturato obblighi nei confronti del GSE per gli importi trattenuti, il GSE sarà tenuto a corrispondere al Soggetto Obligato Aderente l'importo ancora trattenuto mediante accredito sul</p>	

	<p>conto corrente bancario indicato dal Soggetto Obbligato Aderente stesso.</p> <p>Il GSE si riserva comunque la facoltà di trattenere dal pagamento delle somme dovute al Soggetto Obbligato Aderente eventuali crediti vantati nei confronti dello stesso a diverso titolo e la facoltà di non effettuare la compensazione degli importi e di chiederne il pagamento.</p>	
5.4	<p>La fattura del Soggetto Obbligato Aderente deve essere emessa in forma elettronica secondo le caratteristiche previste dal Decreto 5 aprile 2013 n.55, cosiddetta "FatturaPA". A tal fine il GSE pubblica sul portale informatico (di seguito "Portale"), o nelle diverse modalità indicate nelle Procedure, un preliminare di fattura che il Soggetto Obbligato Aderente deve completare inserendo la "data" e il "numero" che vuole assegnare al documento. A seguito del completamento del preliminare di fattura il GSE, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, emette le fatture in formato XML provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle, per conto degli Operatori, al Sistema di Interscambio (SdI). Attraverso il Portale, il GSE metterà a disposizione del Soggetto Obbligato Aderente sia la fattura elettronica che le notifiche di accettazione di SdI, salvo diversa indicazione nelle Procedure. Entrambi i documenti dovranno essere scaricati dal Soggetto Obbligato Aderente ai fini della conservazione sostitutiva. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE e pertanto verranno rifiutate.</p> <p>Per le casistiche di soggetti ai quali non si applica la normativa di cui al Decreto del 5 aprile 2013 n. 55, il Soggetto Obbligato Aderente deve avvalersi esclusivamente delle funzionalità previste nel Portale ovvero seguire le diverse modalità indicate nelle Procedure. A tal fine il GSE pubblica sul Portale, o nelle diverse modalità indicate nelle Procedure, una proposta di fattura che il Soggetto Obbligato Aderente deve completare inserendo la "data" e il "numero fattura" che vuole assegnare al documento affinché diventi una sua fattura. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE.</p> <p>Il GSE si riserva di modificare, mediante pubblicazione nelle Procedure, le modalità di comunicazione degli importi fatturati e trasmissione delle fatture.</p>	[BPE/05/NE2]
5.4	Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 5.3, il pagamento degli importi fatturati avverrà secondo le tempistiche indicate nelle Procedure.	[BPE/05/NE3]

Articolo 6
Responsabilità e obblighi del GSE

6.1	<p>Il GSE pubblica sul proprio sito istituzionale il valore di riferimento, per l'anno in corso, della quantità massima annua ritirabile di biometano avanzato, espressa in CIC, che viene aggiornata all'inizio dell'anno successivo, alorché il GSE procede ad effettuare gli eventuali conguagli e a ritirare, a consuntivo, ulteriori CIC ancora nelle disponibilità dei Produttori, nei limiti della quantità massima annua di biometano avanzato ritirabile di cui all'art. 6, comma 1 del Decreto.</p> <p>Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dal Soggetto Obbligato Aderente; - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione, da parte del Soggetto Obbligato Aderente, delle coordinate bancarie; - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie anche a seguito di variazioni di assetti societari; - dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al Portale e i codici identificativi; - ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure riferite 	[BOB/06/NEW]
-----	---	--------------

	<p>al biometano avanzato prodotto e in generale a qualsiasi dato utilizzato dal GSE al fine del calcolo della quota d'obbligo del Soggetto Obligato Aderente e degli importi dovuti ai sensi del Contratto;</p> <p>- per la ritardata quantificazione e cessione dei CIC.</p>	
6.2	Il GSE è responsabile dei danni di natura contrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di propri comportamenti determinati da dolo o colpa grave.	

Articolo 7
Obblighi del Soggetto Obligato Aderente

7.1	<p>Il Soggetto Obligato Aderente è tenuto a registrarsi sul Portale e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione degli adempimenti derivanti dal presente Contratto.</p> <p>Le credenziali di accesso al Portale per la gestione del presente Contratto e i codici identificativi univoci sono personali. Il Soggetto Obligato Aderente, che si impegna anche per conto dei singoli utenti dell'applicazione, è tenuto a conservare le credenziali e i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.</p> <p>Il Soggetto Obligato Aderente è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Soggetto Obligato Aderente.</p> <p>Il Soggetto Obligato Aderente è tenuto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. effettuare l'autodichiarazione relativa ai carburanti e biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente nei termini previsti dalla normativa sull'obbligo; il Soggetto Obligato Aderente garantisce che i dati comunicati sono accurati e veritieri; b. provvedere a pagare nei tempi e con le modalità stabiliti dal GSE nelle Procedure, le fatture emesse dal GSE; c. emettere le fatture nei confronti del GSE per eventuali Differenze Positive; d. comunicare tempestivamente al GSE, nei tempi e con le modalità previste nelle Procedure, la previsione di non immettere in consumo benzina e/o gasolio per un determinato anno, in quanto per quell'anno egli non è soggetto all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, compresi quelli avanzati; e. comunicare tempestivamente al GSE, nei tempi e con le modalità previste nelle Procedure, l'immissione in consumo di benzina e/o gasolio qualora precedentemente comunicata la previsione di non immissione dei carburanti citati; f. provvedere a pagare per eventuali pagamenti effettuati in difetto rispetto a quanto dovuto, derivanti dalle rettifiche effettuate dal GSE a conguaglio sul numero dei CIC, o sulle Differenze Positive o Differenze Negative. 	[BOB/07/NEW]
-----	--	--------------

Articolo 8
Cessione e retrocessione dei crediti e dei CIC

8.1	I crediti, maturati e maturandi, derivanti dal presente Contratto non possono essere oggetto di cessione di credito né di pegno.	[BCE/08/NEW]
8.2	E' fatto assoluto divieto al Soggetto Obligato Aderente di cedere il diritto al riconoscimento dei	

	CIC ceduti dal GSE.	
--	---------------------	--

**Articolo 9
Recupero degli importi indebitamente percepiti**

9.1	Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dal Soggetto Obbligato Aderente in relazione al presente Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.	[BPC/09/NEW]
-----	---	--------------

**Articolo 10
Ritardato pagamento**

10.1	<p>Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sugli importi spettanti, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di [3 (tre)] punti percentuali dalla data di pagamento sino alla data di effettivo pagamento inclusa.</p> <p>La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la data di pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. – Milano il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta data di pagamento.</p> <p>In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (ad esempio: "Il Sole 24 Ore").</p> <p>In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato <i>ex art.</i> 1284 c.c., maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.</p> <p>Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.</p>	[BPC/10/NEW]
------	---	--------------

**Articolo 11
Risoluzione del Contratto**

11.1	<p>Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dalla legge e dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva il diritto di sospendere le proprie prestazioni ai sensi dell'art. 1460 c.c e/o di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. omissis, parziale, o ritardato pagamento da parte del Soggetto Obbligato Aderente degli importi fatturati dal GSE, decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di pagamento; b. in caso di mancata trasmissione ovvero grave o reiterata inesattezza o falsità dei dati comunicati nell'autodichiarazione relativa ai carburanti e biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente. 	[BPC/11/NEW]
------	--	--------------

Articolo 12
Sospensione del Contratto

12.1	Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 11, il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente Contratto nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti nell'Articolo 7 "Obblighi del Soggetto Obligato Aderente";	[BPC/12/NEW]
------	--	--------------

Articolo 13
Recesso e rinegoziazione dal Contratto

13.1	Ai sensi di quanto previsto dal Decreto, il Soggetto Obligato Aderente non ha facoltà di recedere dal presente Contratto ed espressamente rinuncia a qualsiasi eventuale diritto di rinegoziazione o risoluzione del Contratto anche in caso di modifiche del valore dei CIC e delle Differenze Positive o Differenze Negative.	[BPC/13/NEW]
------	---	--------------

Articolo 14
Accordi modificativi

14.1	Salvo quanto previsto in Premessa e i riferimenti nel Contratto alle Procedure, che potranno essere modificate ed aggiornate in qualsiasi momento dal GSE eventuali modifiche del presente Contratto dovranno essere definite per iscritto tra le Parti. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti della normativa di riferimento.	[BPC/14/NEW]
------	---	--------------

Articolo 15
Comunicazioni

15.1	Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese secondo le modalità indicate nelle Procedure.	[BPC/15/NEW]
------	--	--------------

Articolo 16
Perfezionamento del Contratto

16.1	Ai fini del perfezionamento del Contratto, il Soggetto Obligato Aderente è tenuto a seguire le modalità indicate nelle Procedure.	[BPC/16/NEW]
------	---	--------------

Articolo 17
Foro competente

17.1	Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.	[BPC/17/A]
------	--	------------

Roma, li		Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. Vincio Mosè Vigilante
----------	--	---

		Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D. lgs 39/93, convalidata digitalmente
--	--	---

Il Soggetto Obligato Aderente

[inserire nome dell'Operatore]



.....

Il Soggetto Obligato Aderente dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole sopra esposte e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti Articoli:

2.1 (condizione sospensiva); 5.3 (divieto di compensazione); 6.1 e 6.2 (limitazioni di responsabilità); 8.1 e 8.2 (divieto di cessione e pegno); 11 (sospensione e risoluzione); 12 (sospensione); 13 (divieto di recesso, risoluzione e rinegoziazione); 14 (modifiche unilaterali); 17 (foro esclusivo).

Il Soggetto Obligato Aderente

.....

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società.

Il titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell'Ufficio RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@gse.it.

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.


Ai sensi degli artt. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rpd@gse.it con idonea comunicazione;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

Il Soggetto Obligato Aderente

.....

	CONTRATTO PER LA CESSIONE E IL PAGAMENTO DEI CERTIFICATI DI IMMISSIONE IN CONSUMO RELATIVI AI BIOCARBURANTI AVANZATI DIVERSI DAL BIOMETANO	Codice Contratto [inserire cod. Contratto]
<i>ai sensi dell'art. 7 del D.M. 2 marzo 2018</i>		

Con il presente Contratto

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito “GSE”), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 05754381001, nella persona del proprio Rappresentante Legale Vinicio Mosè Vigilante, Direttore della Divisione Incentivi del GSE,

e

[Se persona fisica]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza (provincia)], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale] (di seguito “Soggetto Obligato Aderente”),

[Se persona fisica nata all'estero]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato in [inserire nazione di nascita], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], [inserire Stato di residenza], codice fiscale [inserire codice fiscale], (da inserire solo se titolare di partita IVA numerica) partita IVA [inserire partita IVA numerica], (di seguito “Soggetto Obligato Aderente”),

[Se persona fisica titolare di ditta individuale]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], titolare di [inserire il nome della ditta], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della ditta], (di seguito “Soggetto Obligato Aderente”),

[Se persona fisica con partita iva ma senza indicazione di ditta individuale]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza (provincia)], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], (di seguito “Soggetto Obligato Aderente”),

[Se persona giuridica]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede della società], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], (di seguito “Soggetto Obligato Aderente”) [Se persona giuridica estera] [inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire Paese, Città, indirizzo della sede], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], (di seguito “Soggetto Obligato Aderente”),

[Studio professionale nazionale/Rapp Legale nazionale]

[inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva] rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire Comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], (di seguito “Soggetto Obligato Aderente”),

[Studio professionale nazionale/Rapp Legale estero]

[inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a in [inserire Paese di nascita], il [inserire data di nascita], (di seguito “Soggetto Obligato Aderente”),

[Studio professionale estero/Rapp Legale nazionale]

[inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire Paese, Città, indirizzo della sede dello studio],

[provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire Comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], (di seguito "Soggetto Obligato Aderente"),

[Studio professionale estero/Rapp Legale estero]

[inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire Paese, Città, indirizzo della sede dello studio], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a in [inserire Paese di nascita], il [inserire data di nascita], (di seguito "Soggetto Obligato Aderente"),

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati la "Parte" o le "Parti",

premesso che

PG/00/NEW

- il decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, di recepimento della Direttiva 2009/28/CE, all'art. 21 lettera b) stabilisce che il biometano immesso nella rete del gas naturale possa essere incentivato mediante il rilascio di Certificati di Immissione in Consumo (di seguito "CIC") ai fini dell'adempimento dell'obbligo;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "MiSE") del 5 dicembre 2013 introduce le modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;
- il decreto del MiSE del 2 marzo 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 2018 (di seguito "Decreto") aggiorna le modalità di incentivazione del biometano prevedendo come unica destinazione l'immissione in consumo per i trasporti e introduce l'incentivazione degli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano;
- il decreto del MiSE del 10 ottobre 2014 e s.m.i. aggiorna le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati;
- il "soggetto obbligato" è colui che immette in consumo per i trasporti benzina e/o gasolio e che è tenuto a rispettare l'obbligo di immettere in consumo una determinata quantità di biocarburanti, ai sensi del decreto del MiSE del 10 ottobre 2014 e s.m.i.;
- il Soggetto Obligato Aderente è colui che, in qualità di "soggetto obbligato", non ha comunicato la propria volontà di non aderire al meccanismo previsto dall'art. 7 del Decreto con riferimento ai biocarburanti avanzati diversi dal biometano nei termini di cui all'art. 7, comma 6, del Decreto, pertanto è tenuto a stipulare il presente contratto (di seguito "Contratto") ai fini dell'adempimento dell'obbligo avanzato per i biocarburanti avanzati diversi dal biometano, di cui al decreto del MiSE del 10 ottobre 2014;
- ai fini del presente Contratto per "Produttore" si intende il produttore di biocarburanti avanzati diversi dal biometano che ha ottenuto la qualifica dal GSE per il proprio impianto di produzione;
- anche al fine di disciplinare e agevolare le attività dei soggetti obbligati aderenti in relazione all'attuazione del meccanismo previsto dall'art. 7 del Decreto, il GSE ha pubblicato, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) le "Procedure applicative - D.M. 02 marzo 2018" (di seguito, "Procedure");
- le stesse Procedure specificano le modalità di calcolo dell'obbligo espresso in CIC relativo ai biocarburanti diversi da quelli avanzati, che si applicano per i Soggetti Obligati Aderenti;
- per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto, oltre all'ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile;
- trovano applicazione altresì eventuali disposizioni imposte dal quadro-normativo regolamentare di riferimento che integrano, modificano o derogano le clausole contenute nel presente Contratto;
- le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto;
- il Soggetto Obligato Aderente è consapevole che ogni dichiarazione resa nell'ambito del presente Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione è rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

stipulano quanto segue

Articolo 1
Oggetto del Contratto

1.1	L'adesione al presente Contratto e il rispetto degli obblighi da esso derivanti garantiscono, al Soggetto Obligato Aderente, il rispetto dell'obbligo per la quota minima di biocarburante avanzato diverso dal biometano di cui all'art. 3 del decreto del MiSE del 10 ottobre 2014 (nel seguito "quota d'obbligo").	[BPG/01/NEW]
1.2	Il Soggetto Obligato Aderente, dovrà versare al GSE il controvalore dei CIC necessari all'assolvimento della propria quota d'obbligo.	

Articolo 2
Decorrenza e durata del Contratto

2.1	Il presente Contratto decorre dalla data di sua sottoscrizione sino al 31 dicembre 2027, fermo restando che il periodo di calcolo rilevante ai fini della quantificazione dell'obbligo del Soggetto Obligato Aderente e cessione dei CIC, come meglio specificato nelle Procedure, decorrerà dall'ultima tra (i) l'1 gennaio 2018 e (ii) l'1 gennaio dell'anno di prima immissione in consumo per i trasporti da parte del Soggetto Obligato Aderente di benzina e/o gasolio secondo quanto previsto dal decreto del MiSE del 10 ottobre 2014. Resta altresì inteso che, fermo restando quanto previsto all'Art. 1.2, la cessione dei CIC e il relativo pagamento avverranno subordinatamente all'efficacia di almeno un contratto tra il GSE e un Produttore.	[BPG/02/NEW]
2.2	La validità del Contratto è tacitamente prorogata per il periodo che va dal 1 gennaio 2028 al 31 dicembre 2032, a meno di esplicita richiesta di non prorogare il Contratto da parte del Soggetto Obligato Aderente, mediante comunicazione scritta da far pervenire al GSE entro l'1 dicembre 2022 secondo le modalità che saranno comunicate dal GSE mediante il proprio sito internet.	

Articolo 3
Cessione dei Certificati di Immissione in Consumo

3.1	Il GSE cede i CIC al Soggetto Obligato Aderente secondo le modalità e le tempistiche definite dal GSE nelle proprie Procedure, sulla base della quota d'obbligo annuale relativa ai biocarburanti avanzati diversi dal biometano in proporzione e nei limiti della quota d'obbligo del Soggetto Obligato Aderente come stabilita dalla normativa citata in Premessa. Il Soggetto Obligato Aderente è consapevole che a seguito della cessione non avverrà alcun trasferimento materiale dei CIC, che, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, sono annullati dal GSE ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano.	[BPE/03/NEW]
-----	--	--------------

Articolo 4
Fatturazione e pagamento

4.1	Il GSE fatturerà al Soggetto Obligato Aderente il controvalore dei CIC necessari all'assolvimento della propria quota d'obbligo, al prezzo stabilito dal Decreto o quello applicabile ai sensi della normativa di volta in volta in vigore;	[BPE/04/NEW]
4.2	La fatturazione sarà effettuata sulla quota d'obbligo relativa agli anni precedenti, tenendo conto anche della stima della producibilità di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, salvo conguaglio a seguito della determinazione della quota d'obbligo effettiva e del numero di CIC	

	<p>effettivamente ritirati.</p> <p>La regolazione degli importi fatturati, e dei successivi conguagli, sarà effettuata sulla base delle tempistiche e delle modalità definite nelle Procedure pubblicate dal GSE.</p> <p>Il conguaglio potrà avvenire anche successivamente alla data di scadenza del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi di rettifiche delle misure dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano prodotti, della quantità massima annua incentivabile o del ricalcolo della quota d'obbligo del Soggetto Obligato Aderente.</p> <p>Qualora in sede di conguaglio gli importi fatturati e trattenuti dal GSE risultassero superiori al valore dei CIC effettivamente ritirati, l'eccedenza verrà compensata sulle quote fatturate nell'anno successivo, al netto di eventuali proventi finanziari che non saranno esigibili da parte del Soggetto Obligato Aderente.</p>	
4.3	<p>Qualora dal calcolo della posizione finanziaria netta di cui all'Art. 4.2, il GSE dovesse risultare parte creditrice, il Soggetto Obligato Aderente sarà tenuto a pagare al GSE il saldo mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal GSE.</p> <p>Qualora dal calcolo della posizione finanziaria netta di cui all'Art. 4.2, il Soggetto Obligato Aderente dovesse risultare parte creditrice, il relativo importo dovuto dal GSE sarà detratto dai successivi oneri che matureranno in capo al Soggetto Obligato Aderente per un massimo di 12 (dodici) mesi, fermo restando che ove, scaduto tale periodo, il Soggetto Obligato Aderente non avrà maturato obblighi nei confronti del GSE per gli importi trattenuti, il GSE sarà tenuto a corrispondere al Soggetto Obligato Aderente l'importo ancora trattenuto mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal Soggetto Obligato Aderente stesso.</p> <p>Il GSE si riserva comunque la facoltà di trattenere dal pagamento delle somme dovute al Soggetto Obligato Aderente eventuali crediti vantati nei confronti dello stesso a diverso titolo e la facoltà di non effettuare la compensazione degli importi e di chiederne il pagamento.</p>	
4.4	Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 4.3, il pagamento degli importi fatturati avverrà secondo le tempistiche indicate nelle Procedure.	[BPE/04/NEW]

<p>Articolo 5 Responsabilità e obblighi del GSE</p>		
5.1	<p>Il GSE pubblica sul proprio sito istituzionale il valore di riferimento, per l'anno in corso, della quantità massima annua ritirabile di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, espressa in CIC, che viene aggiornata all'inizio dell'anno successivo, allorché il GSE procede ad effettuare gli eventuali conguagli.</p> <p>Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dal Soggetto Obligato Aderente; - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione, da parte del Soggetto Obligato Aderente, delle coordinate bancarie; - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie anche a seguito di variazioni di assetti societari; - dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al Portale e dei codici identificativi; - ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure riferite ai biocarburanti avanzati diversi dal biometano prodotti e in generale a qualsiasi dato utilizzato dal GSE al fine del calcolo della quota d'obbligo del Soggetto Obligato Aderente e degli importi dovuti ai sensi del Contratto; 	[OB/05/NEW]

	- per la ritardata quantificazione e cessione dei CIC.	
5.2	Il GSE è responsabile dei danni di natura contrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di propri comportamenti determinati da dolo o colpa grave.	

Articolo 6 Obblighi del Soggetto Obligato Aderente		
6.1	<p>Il Soggetto Obligato Aderente è tenuto a registrarsi sul Portale e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione degli adempimenti derivanti dal presente Contratto.</p> <p>Le credenziali di accesso al Portale per la gestione del presente Contratto e i codici identificativi univoci sono personali. Il Soggetto Obligato Aderente, che si impegna anche per conto dei singoli utenti dell'applicazione, è tenuto a conservare le credenziali e i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.</p> <p>Il Soggetto Obligato Aderente è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Soggetto Obligato Aderente.</p> <p>Il Soggetto Obligato Aderente è tenuto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. effettuare l'autodichiarazione relativa ai carburanti e biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente nei termini previsti dalla normativa sull'obbligo; il Soggetto Obligato Aderente garantisce che i dati comunicati sono accurati e veritieri; b. comunicare al GSE l'eventuale avvenuta sottoscrizione e risoluzione di ciascun contratto con i Produttori di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto; c. trasmettere al GSE tutte le informazioni attestanti l'effettiva immissione in consumo nei trasporti, sul territorio nazionale, dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano eventualmente acquistati dai Produttori ai sensi dei contratti di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto, secondo le modalità e le tempistiche previste dalle Procedure del GSE; d. provvedere a pagare nei tempi e con le modalità stabiliti dal GSE nelle Procedure, le fatture emesse dal GSE; e. comunicare tempestivamente al GSE, nei tempi e con le modalità previste nelle Procedure, la previsione di non immettere in consumo benzina e/o gasolio per un determinato anno, in quanto per quell'anno egli non è soggetto all'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, compresi quelli avanzati; f. comunicare tempestivamente al GSE, nei tempi e con le modalità previste nelle Procedure, l'immissione in consumo di benzina e/o gasolio qualora precedentemente comunicata la previsione di non immissione dei carburanti citati; g. provvedere a pagare per eventuali pagamenti effettuati in difetto rispetto a quanto dovuto, derivanti dalle rettifiche effettuate dal GSE a conguaglio sul numero dei CIC. 	[BOB/06/NEW]

Articolo 7 Cessione e retrocessione dei crediti e dei CIC		
7.1	I crediti, maturati e maturandi, derivanti dal presente Contratto non possono essere oggetto di cessione di credito né di pegno.	[BCE/07/NEW]
7.2	E' fatto assoluto divieto al Soggetto Obligato Aderente di cedere il diritto al riconoscimento	

	dei CIC ceduti dal GSE.	
--	-------------------------	--

Articolo 8
Recupero degli importi indebitamente percepiti

8.1	Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dal Soggetto Obbligato Aderente in relazione al presente Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.	[BPC/08/A]
-----	---	------------

Articolo 9
Ritardato pagamento

9.1	<p>Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sugli importi spettanti, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di [3 (tre)] punti percentuali dalla data di pagamento sino alla data di effettivo pagamento inclusa.</p> <p>La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la data di pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. – Milano il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta data di pagamento.</p> <p>In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (ad esempio: "Il Sole 24 Ore").</p> <p>In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato <i>ex art.</i> 1284 c.c., maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.</p> <p>Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.</p>	[BPC/09/NEW]
-----	---	--------------

Articolo 10
Risoluzione del Contratto

10.1	<p>Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dalla legge e dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva il diritto di sospendere le proprie prestazioni ai sensi dell'art. 1460 c.c. e/o di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. omesso, parziale, o ritardato pagamento da parte del Soggetto Obbligato Aderente degli importi fatturati dal GSE, decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di pagamento; b. in caso di mancata trasmissione ovvero grave o reiterata inesattezza o falsità dei dati comunicati nell'autodichiarazione relativa ai carburanti e biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente. 	[BPC/10/NEW]
------	--	--------------

Articolo 11
Sospensione del Contratto

11.1	Fatto salvo quanto previsto all'Art. 10, il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del	[BPC/11/NEW]
------	---	--------------

	presente Contratto nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti nell'Art. 6 "Obblighi del Soggetto Obligato Aderente".	
--	--	--

Articolo 12 Recesso e rinegoziazione dal Contratto		
12.1	Ai sensi di quanto previsto dal Decreto, il Soggetto Obligato Aderente non ha facoltà di recedere dal presente Contratto ed espressamente rinuncia a qualsiasi eventuale diritto di rinegoziazione o risoluzione del Contratto anche in caso di modifiche del valore dei CIC.	[BPC/12/NEW]

Articolo 13 Accordi modificativi		
13.1	Salvo quanto previsto in Premessa e i riferimenti nel Contratto alle Procedure, che potranno essere modificate ed aggiornate in qualsiasi momento dal GSE eventuali modifiche del presente Contratto dovranno essere definite per iscritto tra le Parti. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti della normativa di riferimento.	[BPC/13/NEW]

Articolo 14 Comunicazioni		
14.1	Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese secondo le modalità indicate nelle Procedure.	[BPC/14/NEW]

Articolo 15 Perfezionamento del Contratto		
15.1	Ai fini del perfezionamento del Contratto, il Soggetto Obligato Aderente è tenuto a seguire le modalità indicate nelle Procedure.	[BPC/15/NEW]

Articolo 16 Foro competente		
16.1	Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.	[BPC/16/NEW]

Roma, li		Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. Vincio Mosè Vigilante <small>Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D. lgs 39/93, convalidata digitalmente</small>
----------	--	---

Il Soggetto Obligato Aderente
[inserire nome dell Soggetto Obligato Aderente]



.....

.....

Il Soggetto Obligato Aderente dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole sopra esposte e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti Articoli:

2.1 (condizione sospensiva); 3.1 (condizione sospensiva); 4.3 (divieto di compensazione); 5.1 e 5.2 (limitazioni di responsabilità); 7.1 e 7.2 (divieto di cessione e pegno); 10.1 (sospensione, e risoluzione); 10.2 (condizione risolutiva), 11 (sospensione); 12 (divieto di recesso, risoluzione e rinegoziazione); 13 (modifiche unilaterali); 16 (foro esclusivo).

Il Soggetto Obligato Aderente

.....

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società.

Il titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell'Ufficio RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@gse.it.

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli artt. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rpd@gse.it con idonea comunicazione;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

Il Soggetto Obligato Aderente

.....

